



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**

Provincia di Siena

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA**

Testo coordinato a seguito delle modificazioni apportate con
Deliberazione Consiliare n. 8 del 29.02.2016.

Titolo I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003 e la Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004, n.29, cui si fa riferimento alle parti non espressamente disciplinate, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - 2.1 per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre (art.9).
 - 2.2. per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione (art. 29).
 - 2.3. per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba (art.31).
 - 2.4. per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero (art. 36).
 - 2.5 per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra (art. 33).
 - 2.6. per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo (art. 35).
 - 2.7 per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
 - 2.8 per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
 - 2.9 per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 e 14 Circ. Min Sanità 24/93).
 - 2.10 per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto, ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale 29/2004.
 - 2.11 per sepolture private si intendono le aree ed i manufatti concessi ai sensi dell'art.51 del presente regolamento .

Art.2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti .
3. Le attività di autorizzazione, non riservate dalla Legge al Sindaco od altri organi, si intendono di competenza del Responsabile di Area/servizio, secondo la strutturazione della dotazione organica dell'Ente.

Art.3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone, alle cose, e non assume responsabilità, per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro V del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art.4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) La visita necroscopica;
 - b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) L'inumazione in campo comune;
 - e) La deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) La fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico.
 - g) Il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi.
 - h) La cremazione, qualora richiesta, per indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose.
3. Gli interventi di cui al comma precedente, lettere f) e h) sono a carico del bilancio comunale, previa richiesta e relazione da parte dei Servizi Sociali.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti a pagamento, nella forma e modo stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art.5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) L'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) Copia del presente regolamento;
 - c) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati e per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n.241;

Art.6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune dispone di un locale per il ricevimento ed osservazione delle salme così come previsto dall' art. 12 del D.P.R. 285/90, istituito nell'ambito del cimitero. In mancanza di deposito di osservazione nel cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90).
2. L'obitorio di cui all'art.13 del DPR 285/90 è istituito presso l'Ospedale Alta Valdelsa della USL 7.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio Incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti organi della Azienda Sanitaria Locale, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Per le celle frigorifere che devono essere individuate dalla Azienda Sanitaria Locale di cui all'art. 15 del D.P.R. 285/90, esiste anche la possibilità di stipulare convenzioni di cui al punto 4.2 Circ. Min. Sanità 24/93.
6. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo II

FERETRI

Art.7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9; in ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma, tranne nel caso di madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nel medesimo.
2. La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusa compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Siena, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale **secondo quanto dispone il Decreto Legislativo 17.03.1995 n.230 e successive modifiche ,in quanto applicabili.**

Art.8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio d'Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Siena o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, **secondo quanto dispone nel merito l'art.9.7 della Circolare 24.06.1993 n.24 del Ministero della Sanità (in G.U. 08.07.1993 n.158)**

Art.9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) Per inumazione;

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente d'abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) Per tumulazione:

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno , l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre1990, n.285;

c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura:

- Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, **preferibilmente con** la cassa metallica posta all'esterno, nonché agli articoli 27, 23 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- E' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n 285;

e) Cremazione:

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera c), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva, sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, è esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Siena , o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda USL competente per Comune di partenza.

5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Art.10

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo in altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Capo III

TRASPORTI FUNEBRI

Art.11

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura ; inoltre iscrive giornalmente su apposito registro in duplice copia tutte le operazioni eseguite, come previsto dall'art.52 del D.P.R. 285/90.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.

5. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

6. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n 773, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

7. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art.12

Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale sono effettuati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge. Per ogni singolo servizio funebre da eseguire le imprese devono essere in possesso di una specifica autorizzazione del trasporto, rilasciata dagli uffici comunali preposti.
2. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. di pubblica sicurezza R.D. 18.6.1931 n.773.
3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'art.8 della Legge 15.1.1992 n.21.
4. In ogni caso i carri dovranno essere rispondenti alle caratteristiche dettate dall'art.20 del D.P.R. 285/90 e regolarmente riconosciuti idonei dall'AUSL competente.
5. I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, possono essere soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art.19 comma 2 D.P.R. 285/90.
6. Può essere inoltre riscosso, ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.P.R. 285/90, il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero per i trasporti provenienti da altri comuni o altri Stati da chiunque eseguiti.

Art.13

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
2. L'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1 fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art.14

Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art.15

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con

apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art.19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, e in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc, ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici etc sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art.16

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radio attività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Siena prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art.17

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile Settore /Servizio con atto amm.vo, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'atto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Siena o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/1990.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile di Servizio competente, osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/1990
7. Il trasporto da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile di Servizio del Comune ove e' avvenuto il decesso.

Art.18

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

Art.19

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo

caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art.20

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile di Settore /Servizio , a seguito di domanda degli interessati. Non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, **ossia dal Sindaco ai sensi del D.P.C.M. 26.05.2000.**
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Art.21

Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio tecnico.

Titolo II

CIMITERI

Capo I

CIMITERI

Art.22

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

Cimitero di Via dei Cipressi;
Cimitero dei Castellini;
Cimitero di Onci (Cimitero di Frazione);
Cimitero di Collalto. (Cimitero di Frazione).

Art.23

Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. **Le competenze ministeriali previste dall'art.105 sono state trasferite alle Regioni con D.P.C.M. 26.05.2000.**
2. Nel cimitero, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano avuto nel Comune, la propria residenza per almeno 6 mesi. Per quanto riguarda i minori farà fede la residenza di almeno uno dei genitori, senza distinzione di origine, cittadinanza o religione.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero, le salme delle persone che risultano essere state in vita, concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, di sepolture private individuale o di famiglia. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, **nonché i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del DPR 285/1990 (art. 50 comma 1 d) del DPR 285/1990).**
4. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune.
5. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge, anche ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 e sm; le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. competono esclusivamente al Comune.
6. Alla realizzazione di nuovi cimiteri, all'ampliamento degli esistenti, il Comune può provvedere anche attraverso procedure di coinvolgimento di soggetti privati (costruzione di concessione e gestione, project financing) qualora sia ritenuto necessario.
7. La custodia , le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero o da personale specificamente autorizzato.

Art.24

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, ai sensi dell'art.100 del DPR 285/1990, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. In tali casi le sepolture ed i giorni del funerale avvengono in rispetto alla tradizione e regole del culto indicato ; e' comunque d'obbligo l'uso della cassa di legno per i trasporti o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi degli art.23 e 27, e che ne abbiano fatto specifica richiesta. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.
4. Per la regolamentazione delle modalità di sepoltura all'interno dei reparti speciali potranno essere sottoscritti appositi accordi con le comunità straniere o religiose.
5. Si applicano ai reparti speciali, compatibilmente con le esigenze di programmazione del Comune, le norme in merito all'inumazione "prolungata" di 15 anni previste dagli articoli 27,28 e 29 del presente Regolamento.

Art.25

Reparto destinato ai defunti di religione islamica

1. All'interno del cimitero di Via dei Castellini è presente un reparto distinto destinato al seppellimento delle salme

(inumazione) ed alla conservazione dei resti ossei e resti mortali, di defunti di religione islamica, aventi diritto ai sensi del precedente art.23.

2. La porzione di cimitero destinato ai defunti di religione islamica è appositamente delimitata.
3. Le inumazioni saranno effettuate da personale comunale, a mano o con mezzi meccanici, secondo le dimensioni di cui agli artt.71,72e 73 del DPR 285/1990 .
4. La richiesta di seppellimento all'interno dell'area distinta dovrà essere sempre accompagnata da un nulla - osta emesso dal Centro Culturale Islamico di Colle Val d'Elsa o da altra comunità che successivamente ne faccia richiesta aderendo ,previo consenso dell'Amministrazione Comunale, alla presente normativa.
5. Le salme saranno collocate seguendo l'ordine di numerazione previsto nel progetto del campo, ossia senza soluzione di continuità, rivolte verso la Mecca e allineate testa-piede.
6. I defunti saranno deposti sul fondo dello scavo all'interno del feretro usato per il trasporto in cimitero , feretro avente le caratteristiche di cui all'art.9 del Regolamento.
7. Sulla sepoltura sarà posto un cippo, con l'indicazione delle generalità del defunto, a cura e spese della famiglia del defunto, secondo quanto previsto dall'art.48.
8. L'inumazione di una salma nel reparto ha la durata ordinaria di 10 anni. Si applicano al reparto speciale le previsioni di cui all'art.29 del presente regolamento. Al termine del periodo ordinario di inumazione si procederà all'esumazione ordinaria. Le fosse liberate saranno utilizzate per nuove inumazioni.
9. I resti ossei rinvenuti, se non richiesti, verranno conferiti in ossario individuato e realizzato all'interno dell'area cimiteriale nel rispetto delle principali regole della religione islamica. L'ossario potrà essere organizzato anche in forma individuale, con cellette ai sensi del comma 13.2 della Circolare Ministero della Sanità 24.06.1993 n.24..
10. Nel caso di rinvenimento di salma inconsunta, i resti mortali saranno reinumati nella porzione di campo destinata ad essi ed eventualmente trattati con i prodotti scheletrizzanti in uso per gli indecomposti.
11. Le esumazioni dovranno essere fatte dal personale comunale con l'osservanza delle norme generali riportate nel presente Regolamento.

Art.26

Ammissione nei cimiteri di Frazione

Nei cimiteri siti nelle frazioni di Onci e Collato, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori, o che vi erano nate, o che risultavano avervi avuto la residenza, o comunque membri di famiglie dei concessionari, nei cimiteri, di sepolture private o di famiglia.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art.27

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati ad inumazioni ordinarie decennali ed inumazioni "prolungate" quindicennali, le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90;
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285..
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 91 dei D.P.R. 10 settembre 1990, n 285 e dal successivo art. 31.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

5. La gestione dei rifiuti cimiteriali avviene secondo le procedure disciplinate dall'Allegato 7 del DPGR 25.02.2004 n.14/R, che viene trasfuso nel presente Regolamento all'Allegato 2.

Art.28

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro anni uno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni .
2. Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto :
 - a) Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto nazionale di Statistica;
 - b) Della valutazione della struttura ricettiva esistente, calcolando anche l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) Delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) Campi di inumazione comune ordinaria (decennale);
 - b) Campi di inumazione comune "prolungata" (quindicennale);
 - c) Campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - d) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - e) Tumulazioni individuali (loculi);
 - f) Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di *famiglia* di costruzione comunale);
 - g) Cellette ossario;
 - h) Nicchie cinerarie;
 - i) Ossario comune;
 - j) Cinerario comune.
 - k) Cimitero per animali d'affezione
- 4 – Il Piano Regolatore dei Cimiteri potrà prevedere l'istituzione di sale per il commiato ove ricevere, custodire, ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie ed ospedaliere.
5. Il Piano Regolatore dei Cimiteri potrà prevedere l'individuazione di cimiteri per animali d'affezione, da realizzarsi da soggetti pubblici o privati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge **"ove emanate"**.
6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, 285.
7. Il cinerario comune dovrà avere dimensioni rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a criteri ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
8. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione

di sepolture private a tumulazione.

9. Le fasce di rispetto dai cimiteri sono determinate ai sensi dell'art.338 del RD 1265/1934, **come modificato dall'art.28 della Legge 01.08.2002 n.166** Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, autorizzando l'ampliamento di edifici esistenti o la costruzione di nuovi edifici per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché la zona di rispetto così determinata non venga a ridursi al di sotto dei 50 metri e non vi ostino ragioni igienico-sanitarie o di future espansioni previste dal piano cimiteriale.

10. Almeno ogni cinque anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art.29

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) Sono comuni:

a1) le sepolture della durata ordinaria di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;

a2) le sepolture della durata "prolungata" di 15 anni dal giorno del seppellimento, assegnate previo pagamento di apposita tariffa;

b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 15 anni, effettuate in aree in concessione.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme del Capo IX del DPR 285/90.

Art.30

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, sulla base di apposito tariffario, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 150 dal piano di campagna.

3. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R 10 settembre 1990, n.285.

Art.31

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree - laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

3. Le sepolture private, a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

4. Il piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme edilizie e del D.P.R. 285/90..

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme del Capo XV del DPR 285/90.

Art.32

Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.

1.1. Il Dirigente del Servizio incaricato, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:

1.1.1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.

1.1.2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione

1.1.3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

2. Per le tumulazioni provvisorie di cui ai commi 1.1.2 e 1.1.3, debbono essere individuati un numero, adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi, non potranno essere dati in concessione).

3. Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione in sepolture private, di cui al comma 1.1.2 e 1.1.3, entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del loculo, secondo i criteri del successivo art. 54 del presente regolamento, tra quelli disponibili.

4. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla G.M.

5. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

6. Le tumulazioni provvisorie ai commi 1.1.2 e 1.1.3 del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo, salvi casi di comprovata eccezionalità.

7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

8. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare, ad eccezione di quelle al comma 1.1.1, del presente articolo.

Capo IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.33

Esumazioni ordinarie

1. Sono considerate esumazioni ordinarie le esumazioni che si svolgono dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali). Sono altresì da considerarsi ordinarie le esumazioni relative al periodo "prolungato" di inumazione di 15 anni.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
5. I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno e dell'ora dell'esumazione, potranno assistervi .
6. Qualora venga richiesta dai familiari o parti interessate la conservazione dei resti in celletta ossario o accantonamento in avelli, la traslazione è subordinata al pagamento della tariffa dovuta; negli altri casi le ossa rinvenute saranno raccolte e depositate nell'ossario comune.

Art.34

Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (esclusione da maggio a settembre), fatte salve le previsioni di cui al successivo comma 4.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Siena dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. **Le esumazioni straordinarie** sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Siena o di personale tecnico da lui delegato, **e dell'incaricato del servizio di custodia** .

Art.35

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, nel corso del periodo di concessione;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio Cimiteri cura la stesura dell'elenco delle sepolture in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero fino alla Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

6. I parenti/familiari vengono avvisati per lettera del calendario delle operazioni, perché assistano alle stesse, se lo ritengono opportuno. Si applica, qualora necessario, la procedura di cui al successivo art.83. (di fatto oggi il custode avverte telefonicamente i familiari concordando data, ora e modalità dell'estumulazioni)

7. I resti mortali mineralizzati sono raccogliibili in cassette di idoneo materiale da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non e' stato provveduto al versamento della tariffa di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione e' fissato in relazione ai luoghi, con un minimo di cinque anni.

9. E' vietato in ogni caso eseguire operazioni tendenti a ridurre le salme entro contenitori di misura inferiore a quella in cui furono deposte originariamente.

10. In caso di estumulazioni straordinarie sono comunque da applicarsi le previsioni contenute agli artt.88 e 89 del DPR 285/1990.

Art.36

Esumazioni ed estumulazioni – Norme di pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie richieste dalla famiglia del defunto sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa
3. Per esumazioni ed estumulazioni straordinarie richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n.2704, e successive modificazioni trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
4. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Art.37

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. Le stesse potranno essere collocate in loculo già occupato da salma o da resti, previo pagamento della tariffa in vigore o, quando possibile, possono essere avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

Art.38

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Settore /Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in

ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio della Polizia Mortuaria.

3. In caso di mancata richiesta da parte dei familiari, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti, in occasione d'esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non fossero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art.39

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati entro 30 giorni dalla famiglia del concessionario o dei loro aventi causa, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali..

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Settore/Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e d'opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui s'intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1.

Capo V

CREMAZIONE

Art.40

Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone d'impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

2. La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso, tranne nei casi di cui all'art. 4, lettera h).

3. Le tariffe sono fissate dal Comune sede dell'impianto, entro i limiti stabiliti dal D.M. 1.7.2002

4. Il Piano Regolatore dei Cimiteri potrà prevedere la realizzazione di apposito impianto di cremazione. L'impianto potrà essere realizzato dal Comune, anche in associazione con altri enti locali, da ente morale senza fine di lucro che ha tra i propri scopi il servizio della cremazione, o da operatori privati che comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria

solidità economico-finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del Comune proprietario dell'area e ad operare sotto la vigilanza del Comune stesso.

Art.41

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari , attraverso una delle modalità previste dall'art.3 della legge 30.3.2001 n.130

3 E' consentito autorizzare, su istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione , o da estumulazione alla scadenza di concessioni della durata di oltre venti anni, senza alcun obbligo di preventiva ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale, secondo quanto stabilito dall'art.3 del D.P.R. n.254 del 15.07.2003.

Art.42

Urne cinerarie e Cinerario Comune

1. Ciascun'urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e su concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita ossario o loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata , o delle ceneri in cinerario comune o per la conservazione presso i familiari .
3. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari del comma precedente , nel rispetto di quanto definito dal D.M. 1.7.2002 .
4. Nel cinerario comune vengono accolte le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione come da espressa volontà in vita del defunto, ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale 29/2004.
5. Nel caso di consegna dell'urna a soggetto affidatario, o di dispersione delle ceneri ai sensi della Legge Regionale 29/2004, è realizzata nel cimitero apposita targa ,individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Art.43

Dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto , le ceneri possono essere disperse all'interno dei cimiteri, in area a ciò appositamente designata dal Comune, oppure in natura o in aree private, osservando le disposizioni della Legge 30.3.2001 n.130 e successive integrazioni.
2. Per la dispersione nei cimiteri il comune determina una tariffa, da corrispondere una tantum , entro la misura massima definita dal D.M. 1.7.2002.
3. Devono essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Capo VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art.44

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

Art.45

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) Alle persone in stato d'ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere dei cimitero;
- c) A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

3. Per comprovati motivi il Responsabile del Settore /Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari utilizzando veicoli .

Art.46

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) Introdurre oggetti irriverenti;
- d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, d'oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- k) Assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte d'estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
- l) Qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti, quando applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai familiari, sarà, dal personale, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art.47

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Settore /Servizio.

Art.48

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali sulla base di ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Art.49

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi , non appena avvizziti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, sarà effettuata periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.
3. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

Art.50

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti o pubblicati all'ingresso dei Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie e' vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Titolo III – SEPOLTURE PRIVATE

Capo I

CONCESSIONI

Art.51

Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31 , l'uso d'aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema d'inumazione per famiglie e collettività. In tali campi potranno essere previsti appositi ossari.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano;
 - a) Sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) Sepolture per famiglie e collettività (Cappelle , file, archi a più posti, campetti, celle ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione si farà constare da apposito contratto contenente l'individuazione della concessione , le clausole, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso . Le spese di bollo, tassa, registrazione, diritti d'ufficio ecc. sono a carico del concessionario.
8. . In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - La natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - La durata;
 - Il rappresentante dell'Ente , i concessionari/e;
 - Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della eventuale tariffa prevista;
 - Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca
9. La concessione è a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali , lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune: essa non e' commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi o per disposizioni testamentarie .

Art.52

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) In 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) In 99 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;
- c) In 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo :

- per 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività
- per 99 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali
- per 10, 20 o 30 anni per i loculi (o comunque per le sepolture private individuali) dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa;

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

Art.53

Modalità di concessione sepolture private individuali, ossarietti, nicchie

1. Nei loculi è consentito, oltre alla salma, l'inserimento dei resti mortali di N. 2 salme o delle ceneri fino ad un massimo di 4 urne.

2. Negli ossarietti e nelle nicchie, avviene avviene in presenza delle ceneri o dei resti mortali fino ad esaurimento dello spazio disponibile.

3. L'assegnazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la libera scelta, in rapporto alla disponibilità nel cimitero .

4. La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5.L'assegnazione di sepoltura privata è concessa anche a persone in vita , secondo quanto stabilito dal successivo articolo 54.

Art. 54

Prenotazione loculi

1.L'assegnazione di sepoltura privata individuale in loculi può essere concessa anche a persone in vita secondo la disponibilità degli stessi.

Nell'assegnazione, tenuto conto delle disponibilità dei loculi, si terrà conto in particolare di :

- a) coniuge o convivente che chieda di riservare per se un loculo adiacente o contiguo anche in linea obliqua a quello occupato dal congiunto;
- b) persona in vita che ne faccia richiesta per se ed abbia raggiunto i 60 anni o si trovi in gravissime condizioni di salute;
- c) Entrambi i genitori chiedano di riservarsi due loculi adiacenti o contigui anche in linea obliqua a quello occupato dal figlio;

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 dalla data di stipula del contratto di concessione . Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo. E' riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

3. Le prenotazioni resteranno sospese per i cimiteri frazionali e del capoluogo, qualora si arrivi ad un numero minimo di avelli, su valutazione dell'Amm.ne Comunale .

4. I loculi di nuova costruzione, potranno essere concessi corredati di lapide. In assenza di queste, il concessionario dovrà provvedere alla sua installazione entro e non oltre 3 mesi dalla data di sepoltura a sue spese; in difetto verrà iniziata la procedura per dichiarare la decadenza della concessione.

Art.55

Tombe di famiglia

La concessione novantanovenale di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 51, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. Il termine di 99 anni decorre dalla data di stipulazione del contratto. L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'apertura di nuove arcate, destina quelle per le concessioni novantanovenali.

Art.56

Richiesta concessione per manufatti in corso di costruzione

1. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di permettere le prenotazioni delle concessioni suddette e di far versare ai richiedenti, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa in vigore per le concessioni di manufatti cimiteriali.
2. Al momento della definizione dell'atto di concessione, il deposito cauzionale verrà considerato parte integrante della tariffa da versare. In caso di prenotazione disdettata per volontà del richiedente, l'Amministrazione Comunale dovrà restituire il solo deposito cauzionale, decurtato del 5% per spese istruttorie.
3. In caso di costruzione di nuovi manufatti l'Amministrazione potrà riservarsi una parte da tenere inutilizzata, pari al 25% degli stessi, in modo da garantire una gestione programmata degli spazi cimiteriali.

Art.57

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art.55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, Istituto ecc.)
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art.93 del D.P.R. 10.09.1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale fino al 6° grado.(vedasi allegato 1 al Regolamento)
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione da presentare all'ufficio. Mancando il concessionario la dichiarazione potrà essere presentata da coloro che sono stati inseriti nell'atto della concessione e che risultano essere in vita.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile

ne' trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. Il concessionario può usare della concessione, nei limiti dell'atto concesso e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue . Il Comune può infatti in ogni tempo modificare opere ed aree attigue per esigenze del Cimitero.

Art.58

Manutenzione

1. I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere , per tutto il tempo della concessione relativa alle tipologie di cui all'art.51 commi 2 e 3, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo , se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.

3. Risultando lo stato d'abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

4. Nelle sepolture private costruite dal Comune, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, esclusi :

- Le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- L'ordinaria pulizia;
- Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza strumenti.

Art.59

Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art.70 ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per giustificati motivi, da valutare da parte dell'ufficio tecnico, può essere concessa una proroga di 6 mesi .

Capo II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art.60

Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della

concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.

- In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. I diritti e le obbligazioni previsti nelle concessioni per sepolture di famiglia sono trasmissibili, in linea retta, per successione *Juris sanguinis* o, in mancanza di tale titolo, *Jure hereditatis*. I trapassi per successione devono essere comprovati da atto notarile o da attestazione giudiziaria o da altra idonea certificazione. Se la successione è testamentaria è richiesto l'estratto dell'atto testamentario. Se i titolari per successione sono più di uno questi devono designare, entro tre mesi, uno fra di loro che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari. I documenti relativi ai trapassi sono conservati agli atti del competente ufficio.

8. Nel caso di successione ereditaria per mancanza d'eredi legittimi (*Jure sanguinis*), l'erede dopo aver comprovato il diritto alla successione nei modi di cui al secondo capoverso del precedente punto, deve presentare domanda al Comune al fine di poter utilizzare la sepoltura privata di famiglia con aggiunta del nome della propria famiglia sotto la famiglia originaria. Il Comune provvederà alla riassegnazione della sepoltura dietro pagamento di un importo pari alla valutazione della sepoltura fatta dall'ufficio tecnico comunale. La nuova concessione darà diritto al nuovo concessionario di iniziare il suo iter come una nuova concessione di sepoltura privata di famiglia. (vedi art.57)

9. Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta d'aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede agli accertamenti necessari ed all'eventuale dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 50 se a tumulazione, comunque al termine della scadenza di concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art.61

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato .

- In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla successione, rinuncianti, il rimborso di una somma rapportata agli anni residui dalla scadenza della concessione, relativa alla tariffa in vigore al momento della rinuncia. In

tale rapporto non sono da conteggiare le frazioni di anno.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

Art.62

Rinuncia a concessione d'aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni d'aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti;

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del solo deposito cauzionale, ridotto del 5% per spese istruttorie.

Art.63

Rinuncia a concessione d'aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione d'aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art.51, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% del valore della costruzione stimato dall'ufficio tecnico comunale.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

Art.64

Rinuncia a concessione di manufatti della durata d'anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art.51, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una di una somma rapportata agli anni residui dalla scadenza della concessione, relativa alla tariffa in vigore al momento della rinuncia. In tale rapporto non sono da conteggiare le frazioni di anno.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

Art.65

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso **di durata a tempo determinato eventualmente eccedente i 99 anni** della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali, dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante la procedura di cui al successivo articolo 83.

Espletata la suddetta procedura, nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

4. In casi di straordinaria necessità ed urgenza la revoca avverrà previa pubblicazione all'Albo Pretorio di apposito avviso per la durata di 60 giorni.

Art.66

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art.57, penultimo comma;
- d) Quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato d'abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi d'irreperibilità, la diffida viene pubblicata secondo la procedura di cui all'art.83 del presente Regolamento.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Art.67

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere, o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art.68

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.51 senza che entro il termine perentorio di 30 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni d'aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Titolo IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Capo I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art.69

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. L'esecuzione delle opere private deve essere preceduta da comunicazione (ordinaria manutenzione) o richiesta di autorizzazione (nuove costruzioni, restauri, manutenzione straordinaria) al responsabile del servizio competente (Ufficio Tecnico), precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.
3. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
4. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori sopra indicati, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art.70

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono osservare le modalità previste dalle normative edilizie generali, le normative contenute nel Piano Regolatore Generale dei Cimiteri, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90.
2. Nell'atto d'approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di

pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

6. Le autorizzazioni, ed i permessi di cui sopra, possono contenere particolari prescrizioni, riguardanti le modalità d'esecuzione, ed il termine d'ultimazione dei lavori.

7. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Art.71

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente, sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento d'eventuali danni.

Art.72

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art.73

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art.74

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art.75

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo della commemorazione dei defunti, salvo deroga espressa a cura dell'Amministrazione.

Art.76

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale .

Art.77

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale impiegato nei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

Art.78

Assegnazione gratuita di sepolture a cittadini illustri , benemeriti o caduti in guerra.

1. All'interno dei Cimiteri del Comune, può essere riservata apposita zona, detta "degli Uomini Illustri", ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini, che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Le salme dei caduti in guerra, saranno mantenute e custodite in perpetuo, nelle cellette degli ossari o nei loculi, che saranno assegnati gratuitamente dal comune.(Legge 9 gennaio 1951 n. 204 e Legge 12 giugno 1931 n. 877)

Art 79

Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione, in mappa, corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art.80

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) Generalità del defunto o dei defunti;
 - b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) Gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) La data ed il numero di repertorio generale cui si riferisce la concessione;
 - g) La natura e la durata della concessione;
 - h) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) Le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art.81

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art.52 e 53 del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285,

il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art.82

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 79, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) Le generalità del defunto;
 - b) Il numero della sepoltura ;

Art.83

Modalità di reperibilità di parenti ed eredi

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento , in particolare per l'individuazione di parenti ed eredi del **de cuius** , si procede nel modo seguente :

- 1) Qualora occorra verificare la presenza di parenti onde trasmettere per lettera le comunicazioni del caso (es. scadenza concessione, esumazione, estumulazione etc) ed acquisire la relativa manifestazione di volontà, viene effettuata una prima ricerca all'interno della Banca Dati del Comune relativa al pagamento del canone delle Lampade Votive.
- 2) In caso negativo viene effettuata una ulteriore ricerca tra i dati contenuti nell'Anagrafe del Comune.
- 3) In caso di esito negativo delle ricerche di cui ai punti precedenti, viene esposto all'Albo Pretorio del Comune ed all'interno dei Cimiteri apposito avviso indicante la necessità di contattare i parenti del **de cuius**. Il suddetto avviso rimane esposto per sessanta giorni .
- 4) Effettuata la suddetta pubblicazione, trascorsi centottanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di cui al comma precedente, è accertata la mancanza di parenti del **de cuius**.
- 5) Accertata la mancanza di parenti del **de cuius**, con apposita ordinanza del Sindaco vengono adottati i provvedimenti di competenza del Comune.
- 6) Ai fini dell'individuazione della parentela, e di eventuali obblighi o diritti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art.84

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano dalla sua entrata in vigore. Dalla stessa data è abrogato il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera C.C. n.20 dell'08.02.1956, e sm.

2. Le concessioni perpetue rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975 n.803 sono in una condizione di diritti acquisiti.

Il diritto di uso delle suddette concessioni si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro, ai sensi dell'art.93 comma 1 del DPR 285/1990. Ove il titolare della concessione intendesse procedere ad una nuova tumulazione in sepolcro che ha esaurito la capienza , il medesimo è tenuto a presentare apposita istanza di estumulazione di una o più delle salme ivi originariamente collocate, purchè sussistano le condizioni sanitarie di legge. La nuova concessione rilasciata è integrativa della precedente e non può eccedere i 99 anni, ai sensi dell'art.92 comma 1

del DPR 285/1990.

Le porzioni di cimitero interessate da tali sepolture, risultando le più vetuste, **previa verifica sui diritti acquisiti secondo il capoverso precedente,** saranno oggetto di specifici interventi di adeguamento , ai sensi del precedente art.65.

3 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, le inumazioni e tumulazioni in essere seguono le scadenze previste dal vecchio Regolamento e dai conseguenti atti di concessione . Scaduti i suddetti termini si applicano i nuovi riferimenti temporali previsti dal presente Regolamento.

4. Sulla base del presente Regolamento potranno altresì essere adottate apposite disposizioni di dettaglio in merito alle tematiche nello stesso contenute (es cremazione, cimitero per animali d'affezione etc)

5. Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e Regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria.

6. A seguito di legge nazionale , regionale , o altri provvedimenti che dovessero sopravvenire all'entrata in vigore del presente Regolamento , lo stesso deve intendersi "ipso iure" modificato da quelle disposizioni con le quali dovesse eventualmente trovarsi in contrasto.